



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.4.2009
COM(2009) 113 definitivo

2009/0037 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della
Comunità nel settore delle reti transeuropee**

(versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato II della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2236/95 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

↓ 2236/95 (adattato)

2009/0037 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della
Comunità nel settore delle reti transeuropee**
(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 156 ☒,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,
considerando quanto segue:

↓

- (1) Il regolamento (CE) n. 2236/95, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee⁴, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁵. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

↓ 2236/95 considerando (4) e (6)
(adattato)

- (2) L'articolo ☒ 155 ☒ del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che la Comunità possa appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per la realizzazione delle reti transeuropee. A

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

⁵ V. allegato II.

norma del suddetto articolo , l'aiuto comunitario può essere concesso ai progetti di interesse comune individuati nell'ambito degli orientamenti.

↓ 2236/95 considerando (5)
(adattato)

- (3) Occorre stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione del disposto dell' articolo 155 .
-

↓ 2236/95 considerando (8)

- (4) Occorre rafforzare la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle reti transeuropee e sviluppare la partnership tra il settore pubblico e il settore privato.
-

↓ 2236/95 considerando (9)

- (5) L'aiuto comunitario può assumere la forma, in particolare, di studi di fattibilità, di garanzie finanziarie o di abbuoni di interessi. Tali abbuoni e garanzie si riferiscono in particolare al sostegno finanziario della Banca europea per gli investimenti o di altri organismi finanziari pubblici o privati. In taluni casi debitamente giustificati, possono essere prese in considerazione sovvenzioni dirette agli investimenti.
-

↓ 2236/95 considerando (10)
(adattato)

- (6) Le garanzie finanziarie dovrebbero essere concesse, su base commerciale, dal Fondo europeo per gli investimenti oppure da altri organismi finanziari. Un contributo finanziario della Comunità potrebbe coprire in tutto o in parte i premi pagati dai beneficiari di tali garanzie.

↓ 2236/95 considerando (11)

- (7) Il contributo comunitario è essenzialmente destinato a superare gli ostacoli finanziari che dovessero sorgere nella fase di avvio di un progetto.
-

↓ 2236/95 considerando (12) e
807/2004 considerando (2)
(adattato)

- (8) Occorre stabilire un limite al contributo comunitario rispetto al costo totale dell'investimento. ☒ In ogni caso, occorre prevedere un più elevato tasso del contributo comunitario per promuovere la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri dei progetti prioritari. ☒
-

↓ 807/2004 considerando (5)

- (9) La realizzazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati (o di altre forme di cooperazione tra pubblico e privato) richiede un impegno finanziario certo da parte degli investitori istituzionali che sia idoneo ad attirare capitali privati. La concessione di un contributo finanziario comunitario su base pluriennale permetterebbe di eliminare le incertezze che frenano lo sviluppo dei progetti. Occorre pertanto adottare disposizioni per erogare un contributo finanziario ai progetti selezionati sulla base di un impegno giuridico pluriennale.
-

↓ 2236/95 considerando (13)
(adattato)

- (10) ☒ Occorre che ☒ il contributo comunitario ai progetti ☒ sia ☒ concesso in funzione del concorso di quest'ultimo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo ☒ 154 ☒ del trattato nonché degli altri obiettivi e priorità contemplati dagli orientamenti di cui all'articolo ☒ 155 ☒. Occorre inoltre tenere conto di altri aspetti quali l'effetto incentivante sul finanziamento pubblico e privato, gli effetti socioeconomici diretti o indiretti dei progetti, in particolare sull'occupazione, nonché l'impatto ambientale.
-

↓ 1655/1999 considerando (4)
(adattato)

- (11) È opportuno consentire, sino all'1% dell'importo totale per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale forma di finanziamento. Tale limite potrà essere aumentato fino al 2% a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento. Occorrerà inoltre esaminare l'eventuale futura estensione della stessa.

↓ 1655/1999 considerando (5)

- (12) È auspicabile, a fini di maggiore trasparenza e in risposta alle attese per progetti o gruppi di progetti caratterizzati da rilevante fabbisogno finanziario a lungo termine, che siano elaborati programmi pluriennali indicativi in settori o campi specifici. È auspicabile che tali programmi indichino gli importi complessivi e annuali degli aiuti che possono essere assegnati per un determinato periodo ai progetti o gruppi di progetti in questione e che dovrebbero costituire un riferimento per le decisioni annuali di concedere il contributo finanziario entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali quando essi sono conformi ai pertinenti programmi indicativi pluriennali. Tuttavia gli importi annuali indicati in tali programmi non comportano impegni di bilancio.

↓ 2236/95 considerando (14)

- (13) La Commissione deve accuratamente valutare la vitalità economica potenziale dei progetti mediante analisi costi/benefici e altri criteri opportuni, nonché la loro redditività finanziaria.

↓ 2236/95 considerando (15)
(adattato)

- (14) Gli interventi finanziari comunitari a norma dell'articolo 155 , paragrafo 1 , terzo trattino del trattato devono essere compatibili con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di reti e per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, la concorrenza e l'aggiudicazione di appalti pubblici. Occorre che la protezione dell'ambiente comprenda una valutazione dell'impatto ambientale.

↓ 2236/95 considerando (16)

- (15) Occorre precisare i poteri e le responsabilità rispettivamente degli Stati membri e della Commissione, in materia di controllo finanziario.

↓ 2236/95 considerando (17)

- (16) La Commissione deve provvedere a un coordinamento efficace delle varie azioni comunitarie aventi un'incidenza sulle reti transeuropee, soprattutto fra i finanziamenti a titolo delle reti transeuropee e quelli dei fondi strutturali, del fondo di coesione, del fondo europeo degli investimenti e della Banca europea per gli investimenti.

↓ 2236/95 considerando (18)

- (17) Occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione e di controllo degli interventi comunitari.

↓ 2236/95 considerando (19)

- (18) Occorre garantire un'informazione, una trasparenza ed una pubblicità adeguate riguardo alle attività finanziate.

↓ 1655/1999 considerando (12)
(adattato)

- (19) Data l'importanza delle reti transeuropee, è opportuno includere nel presente regolamento , ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁶ , una dotazione finanziaria di 4 600 milioni di euro per l'attuazione di detto regolamento nel periodo 2000-2006.

↓ 1655/1999 considerando (13)
(adattato)

- (20) È opportuno che il Consiglio esamini se mantenere o modificare le misure previste dal presente regolamento alla luce della relazione globale presentata dalla Commissione prima della fine del 2006.

↓

- (21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione⁷.

⁶ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁷ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓ 2236/95

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

↓ 2236/95 (adattato)

Articolo 1

Definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, terzo trattino del trattato.

Articolo 2

Beneficiari

Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente i progetti di interesse comune, qui di seguito denominati «progetti», individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, terzo trattino del trattato.

Possono altresì beneficiare di un contributo parti di progetti, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 3)
(adattato)

Articolo 3

Forme di contributo

1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:

- a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50% del costo totale di ogni studio. In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50%;
-

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 3)

- b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni;

- c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;
 - d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;
-

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 3)
(adattato)

- e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 19. In conformità con le procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tale limite può essere aumentato fino al 2% a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo. Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite all' allegato I.

2. Se del caso, i contributi comunitari di cui al paragrafo 1 sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

3. Le forme di contributo comunitario previste al paragrafo 1 sono utilizzate in modo selettivo al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.

4. Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all'articolo 19, sono utilizzati in modo da attribuire almeno il 55% a progetti su rotaia - compresi i trasporti combinati - e non oltre il 25% a progetti su strada.

5. La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile ottimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In tale contesto occorre procedere a una valutazione caso per caso da parte della Commissione tenendo conto, eventualmente, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, in conformità del trattato.

↓ 2236/95 art. 5

Articolo 4

Condizioni di assistenza

1. In linea di massima, il contributo comunitario è concesso soltanto se ostacoli finanziari si oppongono alla realizzazione di un progetto.

2. Il contributo comunitario non può superare il livello minimo ritenuto necessario per l'avvio del progetto.

↓ 807/2004 art. 1, pt. 1), lett. a)

3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10% del costo totale dell'investimento. Tuttavia, l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere il 20% del costo totale degli investimenti, nei casi seguenti:

- a) progetti relativi a sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
 - b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche;
 - c) tratte di progetti di interesse europeo individuati all'allegato III della decisione n. 1692/96/CE, purché avviati prima del 2010, che mirano a sopprimere le strozzature e/o a realizzare tratte mancanti, se tali tratte attraversano frontiere o barriere naturali, e contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata, promuovono la sicurezza, assicurano l'interoperabilità delle reti nazionali e/o contribuiscono considerevolmente a ridurre gli squilibri tra i modi di trasporto, a favore di quelli più rispettosi dell'ambiente. Questo tasso è modulato in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dagli Stati membri vicini.
-

↓ 1159/2005 art. 1

In caso di progetti d'interesse comune individuati all'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30% del costo totale dell'investimento.

↓ 2236/95

4. Le risorse finanziarie previste dal presente regolamento non sono, in linee di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario.

↓ 807/2004 art. 1, pt. 1), lett. b)

5. Nei casi di progetti di cui al paragrafo 3, e nei limiti del presente regolamento, l'impegno giuridico è pluriennale e gli impegni di bilancio si realizzano per frazioni annuali.

⁸ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

⁹ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 5)
(adattato)

Articolo 5

Programma indicativo pluriennale comunitario

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura ☒ di cui ☒ all'articolo ☒ 18, paragrafo 2 ☒, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale (in appresso denominato «programma») sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 155, ☒ paragrafo 1 ☒ del trattato. Il programma si baserà sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e terrà conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 5)

2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 5)
(adattato)

3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti il programma fisserà gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75% delle risorse di bilancio di cui all'articolo ☒ 19 ☒.

4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano contributi comunitari ai progetti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo ☒ 18, paragrafo 1 ☒ in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione di contributi comunitari ☒ per quei ☒ progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio¹⁰.

Il programma deve essere riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo ☒ 18, paragrafo 2 ☒.

¹⁰ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 5)

Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 5
(adattato)

5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione dei progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.

Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per i progetti, rese eventualmente necessarie a seguito delle modifiche di cui al primo comma, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo ☒ 18, paragrafo 2 ☒.

↓ 2236/95 (adattato)

Articolo 6

Criteria di selezione dei progetti

1. I progetti beneficiano di un contributo in proporzione del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo ☒ 154 ☒ del trattato e degli altri obiettivi e priorità definiti negli orientamenti di cui all'articolo ☒ 155 ☒, paragrafo 1 del trattato.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 6)
(adattato)

☒ 2. ☒ Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. Ciò include il rispetto di tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale.

↓ 2236/95 (adattato)

☒ 3. ☒ Il contributo comunitario è destinato a progetti che hanno una vitalità economica potenziale e la cui redditività finanziaria, al momento della domanda, è ritenuta insufficiente.

☒ 4. ☒ La decisione di concessione del contributo comunitario dovrebbe altresì tener conto:

- a) della maturità del progetto,
- b) dell'effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati,
- c) della solidità della copertura finanziaria del progetto,

- d) delle ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione,
- e) dell'impatto ambientale.

5. Specialmente in caso di progetti transfrontalieri, si tiene conto anche del coordinamento dei tempi delle varie parti di tali progetti.

↓ 2236/95

Articolo 7

Compatibilità

I progetti finanziati a norma del presente regolamento devono essere conformi al diritto comunitario e alle politiche comunitarie, in particolare in materia di protezione dell'ambiente, di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 7)
(adattato)

Articolo 8

Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati.

La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

↓ 2236/95

Articolo 9

Informazioni richieste per la valutazione e l'identificazione delle domande

↓ 2236/95 (adattato)

1. Ciascuna domanda di contributo deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'esame del progetto secondo gli articoli 4 , 6 e 7, ed in particolare:

- a) se la domanda riguarda un progetto:
- i) l'organismo responsabile dell'attuazione del progetto;
 - ii) la descrizione del progetto in questione e la forma di intervento comunitario prevista;

- iii) i risultati delle analisi costi/benefici, compresi i risultati dell'analisi di potenziale validità economica e dell'analisi di redditività finanziaria;
- iv) il livello nel quale il progetto si inserisce, secondo gli orientamenti, nel settore dei trasporti, sugli assi e nei punti nodali;
- v) coerenza con la pianificazione regionale;
- vi) una descrizione sintetica dell'impatto ambientale, in base alle valutazioni effettuate a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio¹¹;
- vii) una dichiarazione che specifichi l'avvenuto esame di altre possibilità alternative di finanziamento pubblico e privato, anche mediante il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti;

1655/1999 art. 1, pt. 8)
(adattato)

- viii) un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso;

2236/95

- b) se la domanda riguarda uno studio, l'oggetto e le finalità, nonché le metodologie e le tecniche ipotizzate;
- c) un calendario previsionale dei lavori;
- d) la descrizione delle misure di controllo che saranno adottate dallo Stato membro interessato per verificare l'impiego dei fondi richiesti.

1655/1999 art. 1, pt. 9)

2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici.

2236/95

3. La Commissione può chiedere tutti i pareri tecnici necessari per valutare la domanda, compreso il parere della Banca europea per gli investimenti.

¹¹ GUL 175 del 5.7.1985, pag. 40.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 10) (adattato)

Articolo 10

Concessione del contributo finanziario

A norma dell'articolo 274 del trattato la Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la valutazione delle domande da essa effettuata in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso degli altri progetti sono adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 . La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.

↓ 2236/95

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione del progetto.
2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non possono beneficiare del contributo.
3. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio.
4. In linea generale, i pagamenti sono effettuati in forma di anticipi, versamenti intermedi ed un versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50% della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti.
5. Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti di infrastruttura saranno attuati in un periodo pluriennale e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga di finanziamento.
6. La Commissione effettua il pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 11)
(adattato)

7. In conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 , la Commissione stabilisce un quadro per le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.

↓ 2236/95

Articolo 12

Controllo finanziario

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 12), lett. a)

1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per:

↓ 2236/95 (adattato)

a) verificare periodicamente che i progetti e studi finanziati dalla Comunità siano stati realizzati correttamente;

b) prevenire le irregolarità e perseguirle;

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 12), lett. b)
(adattato)

c) recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.

↓ 2236/95

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e, in particolare, le forniscono una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione predisposti per garantire che i progetti e gli studi siano portati a buon fine.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione ogni pertinente relazione nazionale circa il controllo dei progetti in questione.

↓ 2236/95 (adattato)

4. Fatte salve le misure di controllo adottate dagli Stati membri, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 246 del trattato e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 279, i funzionari o gli agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare a campione, i progetti finanziati a norma del presente regolamento, nonché esaminare i sistemi e le misure di controllo predisposti dalle autorità nazionali, le quali comunicano alla Commissione i provvedimenti presi a tal fine.

↓ 2236/95

5. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione ad eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può richiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della domanda di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e nello stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano, senza indugio, tutte le opportune informazioni sull'esito dei controlli effettuati.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 12), lett. c)

6. In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri, nella forma che risulti adeguata.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 12, lett. d)

7. Gli organismi e le autorità responsabili, nonché imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti ad un progetto per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento ad esso relativo.

↓ 2236/95

Articolo 13

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

1. Se la realizzazione di un'operazione non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e chiede segnatamente allo Stato membro o alle autorità od organismi da quest'ultimo designati per l'attuazione dell'operazione di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

2. In seguito all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata se risulta confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e in particolare l'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di attuazione del progetto, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 13)
(adattato)

⊗ 3. ⊗ Tranne in casi debitamente motivati alla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.

↓ 2236/95 (adattato)

⊗ 4. ⊗ Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione.

↓ 807/2004 art. 1, pt. 2) (adattato)

⊗ 5. ⊗ Se nel termine massimo di dieci anni decorrenti dall'attribuzione di un contributo finanziario per un'azione, quest'ultima non è portata a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 14)
(adattato)

Articolo 14

Coordinamento

La Commissione è responsabile del coordinamento e della coerenza tra i progetti e i programmi di cui all'articolo 5 , paragrafo 1, intrapresi ai sensi del presente regolamento e i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e di altri strumenti finanziari della Comunità.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 15)

Articolo 15

Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post

1. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione.
2. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti o altri organismi appropriati.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 15)
(adattato)

3. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede a una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli articoli 4 e 6. Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti o altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 15)

4. La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende tra l'altro l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti.

5. Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso a indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti e ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 15)
(adattato)

a) lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti ;

b) l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 15)

6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni *ex ante* ed *ex post* effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.

↓ 2236/95

Articolo 16

Informazione e pubblicità

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 16
(adattato)

1. La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni previste al secondo comma dell' articolo 5, paragrafo 4 .

↓ 2236/95 (adattato)

2. I beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti.

Essi consultano la Commissione sulle iniziative da prendere a tal fine.

↓ 807/2004 art. 1, pt. 3) (adattato)

Articolo 17

⊗ **Applicazione** ⊗

La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

⊗ *Articolo 18* ⊗

⊗ **Comitati** ⊗

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito denominato “il comitato”).

La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 17)
→₁ 788/2004 art. 1, pt. 1)

Articolo 19

→₁ **Finanziamento** ←

↓ 788/2004 art. 1, pt. 2)

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 874,88 milioni di EUR.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 17)

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

↓ 807/2004 art. 1, pt. 4)

L'attribuzione di fondi è legata al livello qualitativo e quantitativo di applicazione.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 18)
(adattato)

Articolo 20

Clausola di revisione

Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'articolo ☒ 3 ☒.

☒ Il Parlamento europeo e il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se e in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 19. ☒

↓

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2236/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

↓ 2236/95 (adattato)

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☒ dell'Unione europea ☒.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 20) e all.
(adattato)

ALLEGATO I

Modalità di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

1. *Condizioni relative al contributo comunitario al capitale di rischio*

Le domande per il contributo comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) includono, ai fini delle decisioni per la concessione del contributo, le seguenti informazioni per il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso:

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 20) e all.

- un promemoria informativo contenente le disposizioni principali della documentazione statutaria del fondo, tra cui la struttura giuridica e di gestione;
- gli orientamenti particolareggiati del fondo in materia di investimenti, comprese informazioni su progetti mirati;
- informazioni sulla partecipazione di investitori privati;
- informazioni sull'estensione geografica;
- informazioni sulla redditività finanziaria del fondo;
- informazioni sui mezzi di tutela dei diritti degli investitori qualora gli impegni assunti nei loro confronti non siano onorati dal fondo;
- informazioni sulle condizioni di uscita del fondo e modalità per la cessazione del fondo;
- diritti di rappresentanza nei comitati di investitori.

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 20) e all.
(adattato)

Prima della decisione di concessione del contributo, il fondo di investimento intermediario o altro istituto finanziario comparabile deve impegnarsi ad investire una somma non inferiore a due volte e mezzo il contributo comunitario in progetti preventivamente individuati quali progetti di interesse comune in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, primo trattino, del trattato.

↓ 1655/1999 art. 1 pt. 20) e all.

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo se è paragonabile, in termini di rischio, a quello di altri investitori nel fondo.

I fondi di investimento o gli organismi finanziari comparabili beneficiari del contributo devono applicare solidi principi finanziari.

2. *Limiti di intervento e investimento massimo*

↓ 1655/1999 art. 1, pt. 20) e all.
(adattato)

I contributi ai sensi dell'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e) non superano l'1% dell'importo totale per il periodo di cui all'articolo 19 ~~19~~. Tale limite può essere tuttavia aumentato ai sensi dell'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e).

Il contributo comunitario ai sensi dell'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e), non supera il 20% del capitale totale di un fondo di investimento o di altro organismo finanziario comparabile.

3. *Amministrazione del contributo comunitario*

L'amministrazione del contributo comunitario sarà assicurata dal Fondo europeo per gli investimenti. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione dell'intervento comunitario ai sensi dell'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e), compresi sorveglianza e controllo, sono elaborate in cooperazione tra la Commissione e il FEI, tenendo conto delle disposizioni del presente allegato.

4. *Altre disposizioni*

Le disposizioni in materia di valutazione *ex ante*, controllo e valutazione *ex post* specificate nel regolamento si applicano a pieno titolo all'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e), comprese le disposizioni sulle condizioni per l'intervento comunitario, il controllo finanziario e la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo. Ciò viene realizzato, tra l'altro, attraverso opportune disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI nonché attraverso opportune intese con i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili che garantiscano i necessari controlli a livello di specifici progetti di interesse comune. Saranno previste le opportune modalità per consentire alla Corte dei conti di svolgere la sua funzione, in particolare al fine di verificare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti in virtù dell'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e), sono effettuati secondo l'articolo 11, paragrafo 7, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Dopo la fine del periodo di investimento o se del caso anche prima, qualsiasi saldo risultante dalla remunerazione del capitale investito o dalla distribuzione di profitti e utili e qualsiasi altra distribuzione dovuta agli investitori viene versato al bilancio delle Comunità.

Tutte le decisioni in merito all'attuazione delle partecipazioni al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 3 ~~3~~, paragrafo 1, lettera e), sono prese dal comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1 ~~1~~.

La Commissione riferisce regolarmente al comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1 in merito all'attuazione della partecipazione al capitale di rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

Prima della fine del 2006 la Commissione, nel quadro dell'articolo 15, fornisce una valutazione delle azioni attuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), soprattutto per quanto riguarda la sua utilizzazione, gli effetti sull'attuazione dei progetti relativi a reti transeuropee beneficiari di un contributo e la partecipazione degli investitori privati nei progetti finanziati.



ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) del Consiglio n. 2236/95
(GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17)

limitatamente
all'articolo 1

Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46)

Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2236/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettere dalla a) alla e)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere dalla a) alla e)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 5 <i>bis</i>	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1 <i>bis</i>	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3, alinea	Articolo 6, paragrafo 4, alinea
Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articoli 7	Articoli 7
Articolo 8, prima frase	Articolo 8, primo comma
Articolo 8, seconda frase	Articolo 8, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, alinea	Articolo 9, paragrafo 1, alinea
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), alinea	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), alinea

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto v)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto vi)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto vii)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ottavo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto viii)
Articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d)	Articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d)
Articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3
Articoli 10 e 11	Articoli 10 e 11
Articolo 12, paragrafo 1, alinea	Articolo 12, paragrafo 1, alinea
Articolo 12, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 1 secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 1 terzo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 12, paragrafi da 2 a 7	Articolo 12, paragrafi da 2 a 7
Articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 2 <i>bis</i>	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15, paragrafi da 1 a 4	Articolo 15, paragrafi da 1 a 4

Articolo 15, paragrafo 5, alinea	Articolo 15, paragrafo 5, alinea
Articolo 15, paragrafo 5, primo trattino	Articolo 15, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 5, secondo trattino	Articolo 15, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 15, paragrafi 6 e 7	Articolo 15, paragrafi 6 e 7
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma
Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 17
Articolo 17, paragrafo 2, prima frase	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma
Articolo 17, paragrafo 2 seconda frase	Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 4	—
Articolo 18	Articolo 19
Articolo 19, prima frase	Articolo 20, primo comma
Articolo 19, seconda frase	Articolo 20, secondo comma
—	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III